

Autorità: Tribunale Torre Annunziata sez. I

Data: 28/06/2017

n.

Classificazioni: COMUNIONE E CONDOMINIO - Condominio negli edifici - - amministratore, attribuzioni e provvedimenti

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
I SEZIONE CIVILE

La dott.ssa Ga. Fe., giudice unico in funzione monocratica,
ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 3858 dell'anno 2016 del Ruolo Generale
degli Affari Speciali, vertente

tra

avv. ti Ma. De Ti. e Ca. De Ti., difensori di sè stessi ex art. 86
c.p.c., elettivamente domiciliati in Na. alla via Carlo Poerio n.
53

- RICORRENTI -

e

Condominio Corso (omissis...), in persona dell'amm.re p.t., Avv.
Ad. Ca.

- RESISTENTE, contumace -

Oggetto: provvedimento ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c.

Letti gli atti del giudizio e sciogliendo la riserva assunta all'udienza
del 24/05/2017.

Fatto

OSSERVA

- premesso che con ricorso depositato in data 17/06/2016, gli avv.ti De Ti. Ma. e De Ti. Ca., ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., hanno chiesto la condanna del condominio sito in (omissis...) a comunicare le generalità dei condomini morosi in relazione al proprio credito e la quota di debito dagli stessi singolarmente dovuta in base alle tabelle millesimali, nonchè condannare i resistenti al pagamento di € 200,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;

- considerato che a sostegno della domanda i ricorrenti hanno dedotto che con sentenza n. 775/11 del 20/11/2011 del Tribunale di Torre Annunziata- sez. distaccata di Castellammare di Stabia - il condominio Corso (omissis...) era stato condannato al pagamento delle spese di lite in complessivi € 1.200,00 di cui € 150,00 di spese ed € 1.050,00 per compensi, oltre accessori di legge, con attribuzione agli istanti procuratori antistatari; che, in virtù della medesima sentenza era stato notificato in data 26/04/2016 atto di precetto per complessivi € 3.539,73; che con sentenza n. 123/2012 del 02/02/2012 del Tribunale di Torre Annunziata- sez. distaccata di Castellammare di Stabia - il condominio Corso (omissis...) era stato condannato al pagamento delle spese di lite liquidate in € 200,00 per spese, € 1.400,00 per diritti, € 2.400,00 per onorari, oltre accessori di legge, con attribuzione agli istanti procuratori antistatari; che sulla scorta della predetta sentenza è stato notificato in data 26/04/2016 atto di precetto per il complessivo importo di € 6.429,73; che con sentenza n. 269/2012 del 24/06/2012 del Tribunale di Torre Annunziata- sez. distaccata di Castellammare di Stabia - il condominio Corso (omissis...) era stato condannato al pagamento delle spese di lite liquidate in € 200,00 per spese, € 1.400,00 per diritti, € 2.400,00 per onorario, oltre accessori di legge, con attribuzione agli istanti procuratori antistatari; che in virtù della predetta sentenza è stato notificato in data 26/04/2016 atto di precetto di € 6.411,40; che con sentenza n. 356/12 del 18/09/2012 del Tribunale di Torre Annunziata- sez. distaccata di Castellammare di Stabia - il condominio Corso (omissis...) era stato condannato al pagamento delle spese di lite liquidate in € 150,00 per spese ed € 1.050,00 per compensi, oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore antistatario; che sulla scorta della predetta sentenza è stato notificato in data 24/04/2016 atto di precetto per il complessivo importo di € 2.341,59; che con sentenza n. 494/2012 del 22/11/12 del Tribunale di

Torre Annunziata- sez. distaccata di Castellammare di Stabia - il condominio Corso (omissis...) era stato condannato al pagamento delle spese di lite liquidate in € 150,00 per spese ed € 1.050,00 per compenso, oltre accessori di legge, con attribuzione agli istanti procuratori antistatari; che sulla scorta della predetta sentenza è stato notificato in data 26/04/2016 atto di precetto per il complessivo importo di € 2.338,03; che il totale dovuto in favore degli istanti dal condominio Corso (omissis...) era pari a € 21.060,48 oltre interessi legali;

- rilevato che i ricorrenti hanno lamentato che il condominio debitore non ha mai provveduto al pagamento di quanto dovuto, nè dato riscontro alla richiesta di consegnare l'elenco dei condomini morosi e delle quote dovute da ciascuno di essi;

- rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati in data 15/07 - 07/10/2016;

- ritenuto che il ricorso appare fondato, atteso che, ai sensi dell'art. 63 disp.att., cod., civ., il condominio e per esso il suo amministratore ha l'obbligo di comunicare al proprio creditore insoddisfatto i dati dei condomini morosi nel pagamento dei contributi condominiali relativi al credito stesso e che il condominio non ha provato di avervi provveduto nè che di tali dati i creditori fossero comunque a conoscenza;

- evidenziato che merita altresì accoglimento la richiesta dei ricorrenti di fissare, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., una somma a carico dell'obbligato per l'eventuale ritardo nella esecuzione di tale condanna, somma che, tenuto conto dell'ammontare del credito e di ogni altra circostanza si determina in € 200,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;

- considerato che le spese del procedimento vanno poste a carico della parte soccombente.

Diritto

PQM

P.Q.M.

condanna il condominio Corso (omissis...), a consegnare ai ricorrenti un elenco completo delle generalità dei condomini morosi in relazione al credito vantato dagli stessi e delle quote di debito che sono singolarmente a loro carico sulla base delle tabelle millesimali in vigore;

condanna altresì il condominio al pagamento della somma di € 200,00 per ogni giorno di ritardo, successivo a quello decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, nella esecuzione dell'adempimento sopra indicato;

condanna infine il condominio convenuto alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 1.200,00, di cui € 133,50 per spese, oltre accessori di legge e spese generali.

Manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai difensori della parte costituita.

Torre Annunziata, 26 Giugno 2017